



29 maggio 2020

Approvazione dell'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm), del Protocollo Eurodac tra la Svizzera e l'UE, dell'Accordo con gli Stati Uniti sulla prevenzione e la lotta ai reati gravi e alla loro trasposizione (modifica del Codice penale, della legge sui profili del DNA, della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri e la loro integrazione)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione



Indice

1	Contesto	3
1.1	Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac	3
1.2	Accordo di cooperazione <i>Preventing and Combating Serious Crime</i> (PCSC).....	4
1.3	Programma Prüm Plus	4
2	Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati.....	4
2.1	Considerazioni preliminari	4
2.2	Sintesi dei risultati della procedura di consultazione	4
2.2.1	Valutazioni generali	5
2.2.2	Utilizzo dei dati sui veicoli e i loro detentori (art. 12 decisione 2008/615/GAI)..	7
2.2.3	Questioni in materia di DNA relative agli articoli degli avamprogetti di decreti federali Prüm/Eurodac e PCSC	8
2.2.4	Questioni in materia di protezione dei dati in relazione alla trasposizione degli accordi Prüm/Eurodac e dell'Accordo PCSC	10
2.2.5	Questioni in materia di ripercussioni finanziarie.....	11
2.2.6	Altri aspetti	12
3	Elenco dei partecipanti.....	14



1 Contesto

La consultazione ha avuto come oggetto due avamprogetti di decreti federali: il primo riguardante l'approvazione e la trasposizione dell'accordo sulla cooperazione transfrontaliera (Accordo di partecipazione a Prüm) e del Protocollo Eurodac tra la Svizzera e l'Unione europea (UE), il secondo inerente all'approvazione e alla trasposizione dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi. I due progetti rendono necessarie modifiche del Codice penale (CP)¹, della legge sui profili del DNA², della legge sull'asilo³ e della legge sugli stranieri e la loro integrazione⁴. Vista la corrispondenza delle loro tematiche, i due progetti saranno realizzati parallelamente, nell'ambito del cosiddetto «Programma Prüm Plus».

Il 13 dicembre 2019, il Consiglio federale ha avviato la relativa procedura di consultazione, fissandone la conclusione al 31 marzo 2020. Alla luce della pandemia da COVID-19, alcuni partecipanti hanno chiesto, e ottenuto, una proroga del termine, che è stato fissato al 17 aprile 2020.

1.1 Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac

Al momento, per ottenere informazioni su profili del DNA o impronte digitali su scala internazionale, la polizia svizzera non può fare affidamento su un confronto automatizzato con altre banche dati nazionali europee, ma deve rivolgersi a ogni singolo Stato, senza sapere se questo disponga o meno delle informazioni del caso e senza la garanzia di ricevere una risposta. La *cooperazione Prüm*⁵ può permettere di ovviare a questa lacuna. L'Accordo di partecipazione a Prüm è stato firmato il 27 giugno 2019 a Bruxelles.

La banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di cittadini di Stati terzi che presentano una domanda d'asilo in uno Stato partecipante al sistema di Dublino o che sono arrestate mentre cercano di entrare illegalmente nello spazio Dublino. A giugno 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il regolamento Eurodac⁶. Il regolamento contiene le disposizioni relative all'accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati registrati nella banca dati Eurodac. Tali disposizioni, a differenza del resto del regolamento, non costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Dublino. Il Protocollo Eurodac è stato firmato il 27 giugno 2019 a Bruxelles.

¹ RS 311.0

² RS 363

³ RS 142.31

⁴ RS 142.20

⁵ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 06.08.2008, pag. 1) e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 06.08.2008, pag. 12).

⁶ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 26.9.2013, pag. 1).



1.2 **Accordo di cooperazione *Preventing and Combating Serious Crime* (PCSC)**

L'Accordo PCSC mira a intensificare la cooperazione di polizia, andando ad agevolare lo scambio di profili del DNA e di dati dattiloscopici tra gli Stati Uniti e la Svizzera. In virtù di tale Accordo, le autorità svizzere potranno verificare tempestivamente se le autorità degli Stati Uniti sono in possesso di informazioni rilevanti. Inoltre, l'attuazione dell'Accordo PCSC con gli Stati Uniti è una delle condizioni affinché la Svizzera possa continuare a partecipare al *Visa Waiver Program* (VWP). La Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato l'Accordo PCSC il 12 dicembre 2012.

1.3 **Programma Prüm Plus**

Alla luce delle sinergie di carattere tecnico-giuridiche esistenti tra i due progetti, si rivela indispensabile condurli parallelamente sul piano dei processi politici e della loro realizzazione tecnica. A tal fine, è stata creata una struttura di programma, denominata «Programma Prüm Plus», sotto la responsabilità dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). I lavori del Programma Prüm Plus vertono sulla redazione di uno studio di programma comprendente un'analisi della situazione, degli obiettivi e delle esigenze tecniche, la realizzazione e i test dei sistemi informatici necessari per procedere agli scambi di dati previsti.

2 **Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati**

2.1 **Considerazioni preliminari**

Il presente rapporto sui risultati della procedura di consultazione indica, da un lato, quali disposizioni sono state accolte con favore e quali no e, dall'altro, quali modifiche sono state proposte. Laddove un partecipante approvi il progetto in maniera generale si dà per acquisito che accetti tutte le disposizioni, eccezion fatta per quelle che respinge in modo esplicito. Allo stesso modo, se un partecipante respinge il progetto in maniera generale, si parte dal presupposto che respinga tutte le disposizioni, salvo quelle approvate esplicitamente. Il presente rapporto riassume i risultati della procedura di consultazione. L'elenco dei partecipanti è riportato al numero 3. Per quanto attiene alle motivazioni dettagliate si rimanda alla versione originale dei pareri ⁷.

2.2 **Sintesi dei risultati della procedura di consultazione**

La procedura di consultazione è stata condotta in conformità con l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge sulla consultazione (LCo)⁸. Hanno risposto 24 Cantoni, 5 partiti politici (PPD, UDC, PSS, PLR, PES), 2 associazioni mantello (Travail.Suisse, UCS), il Tribunale

⁷ Rapporto sui risultati della procedura di consultazione su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP

⁸ RS 172.061



federale (TF), il Tribunale amministrativo federale (TAF) e 14 cerchie interessate, per un totale di 47 pareri pervenuti. Dieci partecipanti hanno rinunciato esplicitamente a formulare un parere (TF, TAF, SZ, GR, ASM, Flughafen Zürich AG, AUSL, UCS, Travail.Suisse, SSDP) e nessuno ha consigliato di respingere il progetto.

2.2.1 Valutazioni generali

Otto partecipanti sostengono pienamente il progetto (AG, BS, LU, SH, ZG, PLR, PPD, Centre Patronal), adducendo, come argomentazioni principali, l'importanza degli strumenti proposti nell'ottica di una lotta più efficace al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, maggiori possibilità di identificazione delle persone, benefici in termini di rapidità ed efficacia nella risoluzione delle indagini e un livello di protezione dei dati conforme al diritto svizzero.

SG, TG, OW e CPS sono in linea di massima favorevoli all'approvazione e alla trasposizione dei tre accordi.

AR, BE, FR, NW, SO, TI, VD, ZH, UDC, FSFP, CURML, GL PS, CCPCS e CDDGP sono favorevoli all'approvazione e alla trasposizione dei tre accordi, sottolineando il grande valore aggiunto che tali strumenti apportano nella lotta ai reati gravi. I presenti accordi saranno per lo più di sostegno all'attività delle autorità di perseguimento penale. **SO** osserva che questo permetterà in particolare alle autorità di contrasto di concentrarsi sulle indagini e di condurle in modo più mirato.

AI, FR, TI, ZH e UDC sono favorevoli all'approvazione e alla trasposizione dei tre accordi e sottolineano che questi permetteranno alle autorità giudiziarie e di polizia svizzere di contrastare in modo più efficace il terrorismo e la criminalità transfrontaliera. Anche **JU** ritiene che la cooperazione Prüm sia indispensabile per la lotta alla criminalità transfrontaliera. Si compiace inoltre dell'assenza di un catalogo di reati specifico nell'ambito della cooperazione Prüm, sottolineando per contro la coerenza e l'adequatezza di quello previsto nell'ambito dell'Accordo PCSC. **JU** osserva che gli accordi rappresentano un valore aggiunto innegabile per l'intero sistema giudiziario svizzero.

GE ritiene indispensabile, per l'amministrazione della giustizia e la sicurezza della popolazione, la possibilità di procedere a confronti rapidi dei profili del DNA e delle impronte digitali a livello internazionale. **GE** sottolinea al tempo stesso che, per via della sua posizione geografica e di altre caratteristiche specifiche, quello della criminalità transfrontaliera, in particolare in relazione alla criminalità organizzata, è un problema molto sentito nel Cantone. Si dichiara quindi particolarmente favorevole all'approvazione e alla trasposizione dei tre accordi.

BL è favorevole all'approvazione e alla trasposizione dei tre accordi e sostiene che la possibilità di uno scambio semplificato e regolamentato dei profili del DNA e delle impronte digitali, nonché dei dati sui veicoli e sui loro detentori, sia molto utile ai fini di una lotta efficace alla criminalità in Svizzera. Sottolinea inoltre che questo permetterebbe di risolvere un gran numero di casi, come è avvenuto negli Stati vicini. **BL** auspica altresì che le autorità di contrasto svizzere e straniere decideranno di sfruttare sistematicamente le possibilità offerte da questi strumenti. Del resto, per via della sua posizione geografica, **BL** si trova a confrontarsi regolarmente con casi di criminalità transfrontaliera.



FR sostiene con fermezza la conclusione dei due accordi riguardanti Prüm e Eurodac con l'UE nonché dell'Accordo PCSC con gli Stati Uniti, osservando che porteranno a un'intensificazione della cooperazione transfrontaliera con l'UE e a una semplificazione dello scambio di informazioni con gli Stati Uniti. Tali accordi renderanno più efficace la lotta ai reati gravi e concorreranno a un aumento del tasso di chiarimento cantonale.

GL è del parere che l'approvazione dei tre accordi migliorerà lo scambio internazionale dei dati rilevanti nell'ambito della lotta alla criminalità e renderà più efficace il perseguimento penale dei reati. Ritiene inoltre che lo stimato aumento del tasso di chiarimento dei casi abbia un effetto preventivo maggiore rispetto a eventuali minacce di sanzioni più severe. GL reputa tuttavia che vi siano in Svizzera ostacoli non indifferenti all'allestimento di profili del DNA di persone sospettate e condannate. Suggerisce quindi alcune modifiche del Codice di procedura penale (CPP)⁹ al fine di migliorare l'efficacia degli accordi sottoposti ad approvazione.

ZH accoglie con favore la possibilità di uno scambio semplificato dei dati relativi a eventi di rilievo, ritenendo che a beneficiarne sarebbe, in particolare, la lotta alla tifoseria violenta.

Centre Patronal ritiene che, tanto nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm quanto nell'ambito dell'Accordo PCSC, il confronto previsto dei profili del DNA e delle impronte digitali porterà con sé dei benefici in termini di tempo ed efficacia, pur continuando a garantire la gestione concreta dei dati allo Stato che li diffonde. Centre Patronal osserva inoltre che vincolare la trasposizione dell'Accordo PCSC a una rinnovata partecipazione al VWP può apparire come una richiesta legittima, ma al tempo stesso come un modo per far pressione sulla Svizzera. Centre Patronal ricorda infine che gli accordi conclusi pongono in essere diritti reciproci che possono essere revocati o sospesi e che quelli conclusi con l'UE non costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen o Dublino.

AsyLex è del parere che, nell'ambito della lotta al terrorismo e alle forme gravi di criminalità, i diritti fondamentali delle persone interessate debbano essere rispettati. AsyLex ribadisce la propria posizione fondamentalmente critica nei confronti della crescente interconnessione delle banche dati in materia di migrazione. AsyLex ritiene che, prima di divulgare dati personali, sia fondamentale, per ragioni di proporzionalità, assicurare il rispetto delle procedure di consultazione a cascata e di *hit/no hit* (Eurodac). AsyLex si esprime in modo critico riguardo alla differenza di trattamento dei dati di cittadini di Stati terzi rispetto a quelli di cittadini svizzeri o dell'UE/AELS.

UDC ritiene che la partecipazione della Svizzera al VWP costituisca un valore aggiunto tanto sul piano sociale quanto sul piano economico e che debba pertanto continuare a essere garantita. Tra i benefici di una rinnovata partecipazione al VWP, UDC annovera oneri amministrativi ridotti, maggiori confort per i viaggiatori, vantaggi per il turismo e agevolazioni per chi viaggia per motivi d'affari. UDC è del parere che il mezzo più efficace per la lotta alla criminalità rimangano i controlli alle frontiere, che erano poi lo strumento più in uso prima dell'adesione della Svizzera a Schengen.

PSS è in linea di principio favorevole agli accordi, ma li analizza con uno sguardo critico, sottolineando come la salvaguardia della protezione dei dati e dello stato di diritto siano fondamentali ai fini di una loro trasposizione. PSS ritiene che, in riferimento alla protezione dei dati, la trasposizione dell'Accordo PCSC possa porre non pochi problemi. Pur comprendendo

⁹ RS 312.0



l'interesse per una cooperazione bilaterale più intensa e il rapporto che intercorre tra l'accordo in questione e la partecipazione della Svizzera al VWP, PSS osserva che, da un punto di vista operativo, il Consiglio federale non ritiene del tutto indispensabile la conclusione di tale accordo. PSS è del parere che l'approvazione e la trasposizione dell'Accordo di partecipazione a Prüm e del Protocollo Eurodac siano vantaggiose in particolare in termini di semplificazione delle procedure legate agli accordi Schengen e Dublino.

PES si esprime molto criticamente nei confronti dei tre accordi posti in consultazione. Qualora siano approvati, chiede che, al momento della loro trasposizione, si tenga esplicitamente conto dei diritti fondamentali, dei principi dello stato di diritto e della protezione dei dati delle persone interessate. In particolare per garantire la protezione dei dati, PES ritiene che sarà necessario coinvolgere l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) quale organo di sorveglianza.

2.2.2 Utilizzo dei dati sui veicoli e i loro detentori (art. 12 decisione 2008/615/GAI)

TG suggerisce di avvalersi della cooperazione Prüm e dei dati raccolti in questo contesto anche per il perseguimento delle violazioni della legge federale sulla circolazione stradale¹⁰.

CCCS auspica la possibilità di un confronto automatizzato dei dati relativi ai veicoli e ai loro detentori in caso di multe disciplinari e di perseguimento di violazioni della legge federale sulla circolazione stradale, osservando che tale possibilità esiste già in Germania, Francia e Austria. CCCS ritiene che l'utilizzo della banca dati EUCARIS renderebbe molto più agevole l'attuale procedura prevista per le richieste internazionali di dati, che implica un notevole carico di lavoro manuale per arrivare a risultati incerti, dal momento che non sempre vengono fornite le informazioni desiderate e che alcune domande vengono ignorate. CCCS precisa che, per il solo Cantone di Berna, sono circa 12 000 le richieste che ogni anno vengono trasmesse alle autorità straniere, per un tasso di pagamento del 15 per cento in media. La problematica interessa i Cantoni in modo differente, ma CCCS fa una stima di 100 000 richieste l'anno. Secondo CCCS, il ricorso a EUCARIS renderebbe possibile un'evasione efficace di tali procedure nonché dei casi di violazione della legge federale sulla circolazione stradale da parte di cittadini stranieri. CCCS ritiene che, a tal fine, non è necessario che la Svizzera dia la priorità, al momento della trasposizione dell'Accordo di partecipazione a Prüm, alle ricerche effettuate nell'ambito della lotta ai reati gravi adducendo motivi legati alla capacità di evasione delle stesse e osserva infatti che gli sviluppi tecnici rendono superflua una simile argomentazione. Ricordando poi che ogni multa può essere oggetto di un procedimento penale, CCCS afferma che i numeri registrati in Europa testimoniano un ricorso frequente a EUCARIS anche in questo contesto. Al fine di garantire la parità di trattamento degli utenti della strada e partendo dal presupposto che le autorità straniere utilizzeranno EUCARIS per sanzionare i cittadini svizzeri, CCCS ritiene fondamentale che le autorità di polizia svizzere godano degli stessi diritti dei loro omologhi esteri.

¹⁰ RS 741.01



2.2.3 Questioni in materia di DNA relative agli articoli degli avamprogetti di decreti federali Prüm/Eurodac e PCSC

Confronto dei profili del DNA di persone da parte della polizia (art. 13a della legge sui profili del DNA dell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac e art. 13b della legge sui profili del DNA dell'AP-decreto federale PCSC)

AR, BE, FR, NW, OW SO, TG, VS, CCPCS, CDDGP e CPS ritengono necessario che venga presa in considerazione la possibilità di richiedere il confronto dei profili del DNA di persone anche per le autorità di polizia di cui al nuovo articolo 357 capoverso 1 lettera a numero 4 CP. Il progetto attuale non prevede tale possibilità e riserva questo diritto alle autorità di perseguimento penale o ai tribunali.

NW, VD e GL PS sono del parere che il nuovo articolo 357 CP debba indicare chiaramente la possibilità di disporre il confronto dei profili del DNA di persone anche per le autorità di polizia.

AI, FR, NW, SO, TG, VD e GL PS osservano che il confronto di profili di persone esistenti da parte delle autorità di polizia è conforme alla pratica attuale. Effettivamente, se il pubblico ministero cantonale è l'autorità competente per ordinare l'allestimento di un profilo del DNA, una volta che questo è stato allestito le autorità di polizia possono chiedere quali profili del DNA di persone debbano essere scambiati.

Inoltre, **AI** ritiene che tale confronto non costituisca una violazione dei diritti fondamentali delle persone interessate in virtù dell'articolo 196 CPP, dal momento che il profilo del DNA di persone oggetto del confronto è già stato allestito per ordine del pubblico ministero.

AR, AI e BE sono del parere che permettere alle autorità di polizia di richiedere direttamente il confronto di profili del DNA di persone contribuirebbe a semplificare e accelerare le procedure in questo contesto. Si eviterebbero così inutili oneri amministrativi legati al trattamento congiunto degli affari da parte delle autorità di polizia e del pubblico ministero.

Verifica da parte di esperti delle corrispondenze con profili del DNA di tracce (art. 357 cpv. 1 lett. b CP dell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac e art. 359 cpv. 2 lett. b CP dell'AP-decreto federale PCSC)

VD, CURML e GL PS osservano che il confronto automatizzato sarà comunque relativo. Del resto, tutte le corrispondenze individuate tra profili del DNA dovranno essere fatte oggetto di una verifica da parte di esperti al fine di distinguere tra corrispondenze effettive e fortuite e potranno inoltre essere richieste verifiche ulteriori per valutare la validità di tali corrispondenze. Compiti, questi, per cui si renderanno necessarie risorse supplementari all'interno dei laboratori di analisi del DNA, il che non pare evincersi chiaramente dai documenti posti in consultazione. VD, CURML e GL PS chiedono inoltre che sia mantenuta l'attuale procedura di verifica delle corrispondenze di cui all'articolo 8 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA¹¹.

VD, CURML e GL PS precisano che la valutazione dei profili del DNA esula dalla sfera di competenza di fedpol e deve essere affidata a laboratori di analisi del DNA riconosciuti dal DFGP che hanno analizzato i campioni e hanno accesso ai dati non elaborati. VD, CURML e GL PS propongono quindi di modificare il nuovo articolo 357 capoverso 1 lettera b CP («Punti

¹¹ RS 363.11



di contatto nazionali»), specificando che occorre chiedere al laboratorio che ha allestito il profilo del DNA della traccia biologica di procedere a una verifica.

VD, CURML e GL PS precisano che, vista l'eventualità di profili parziali del DNA di tracce, è preferibile che sia chi ha allestito il profilo a procedere anche alla verifica della corrispondenza.

VD, CURML e GL PS sottolineano che l'articolo 6 paragrafo 2 dell'Accordo PCSC non prevede una verifica finalizzata a distinguere corrispondenze di profili del DNA effettive e fortuite. In caso di corrispondenza parziale, una verifica deve essere effettuata da un laboratorio di analisi del DNA riconosciuto dal DFGP che ha accesso ai dati non elaborati della traccia il cui profilo del DNA è stato sottoposto a confronto. VD, CURML e GL PS propongono di modificare tale articolo, specificando che la corrispondenza deve essere verificata da un laboratorio riconosciuto da una delle due Parti.

Ordinanza sui profili del DNA

VD ritiene che l'articolo 9a capoverso 5 lettera c dell'ordinanza sui profili del DNA¹² relativo alla riscossione di emolumenti da parte dell'Ufficio di coordinamento per il trattamento di un profilo proveniente dall'estero dovrebbe essere rivisto nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm, dal momento che rischia di porre in essere un onere eccessivo per gli Stati partner.

Scambio massiccio di profili del DNA di tracce (art. 13a della legge sui profili del DNA dell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac)

VD e GL PS ritengono opportuno che, almeno durante la fase iniziale di scambi massicci di profili del DNA di tracce, fedpol istituisca un'unità di analisi criminale che gli permetta di avere una visione d'insieme delle tante corrispondenze di DNA che inevitabilmente metteranno in luce un certo numero di serie intercantonali. Un coordinamento di questo tipo agevolerà inoltre le decisioni in materia di definizione del foro principale.

Identificazione di cadaveri sconosciuti e di persone che non possono o non vogliono rivelare la loro identità (art. 13a della legge sui profili del DNA dell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac e art. 13b della legge sui profili del DNA dell'AP-decreto federale PCSC)

NW porta l'attenzione sul fatto che il progetto apre alla possibilità di effettuare ricerche su persone scomparse e cadaveri sconosciuti.

VD, CURML e GL PS ritengono che, ai fini dell'identificazione, il progetto dovrebbe prevedere la possibilità di richiedere informazioni su quelle persone che non possono o non vogliono rivelare la loro identità. Stesso dicasi per i cadaveri sconosciuti. Affinché tale possibilità sia esplicitamente prevista, propongono di modificare il nuovo articolo 13a capoversi 1–4 della legge sui profili del DNA, specificando che è ammessa anche l'identificazione di una persona deceduta oppure di una persona che non può o non vuole fornire informazioni sulla sua identità.

VD, CURML e GL PS propongono una modifica simile per il nuovo articolo 13b capoversi 1 e 2 della legge sui profili del DNA nonché per l'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo PCSC.

¹² RS 363.1



2.2.4 Questioni in materia di protezione dei dati in relazione alla trasposizione degli accordi Prüm/Eurodac e dell'Accordo PCSC

GE sottolinea l'importanza della protezione dei dati nell'ambito degli scambi di informazioni previsti dai tre accordi e ritiene che sia necessario provvedere affinché non sia possibile raccogliere profili del DNA e impronte digitali per fini diversi da quelli stabiliti negli accordi. Osserva inoltre che gli Stati cui vengono trasmessi i dati devono garantire un livello adeguato di protezione degli stessi.

TI, AG, BS, LU, SH, ZH, PLR, PPD, UDC e Centre Patronal sono del parere che gli accordi offrano garanzie sufficienti in materia di protezione dei dati.

Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac

Al fine di garantire un migliore controllo in materia di protezione dei dati nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm e del Protocollo Eurodac, **PSS** chiede che l'IFPDT sia indicato quale autorità nazionale preposta a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nel quadro della trasposizione di questi due accordi, in linea con l'articolo 30 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 603/2013.

Accordo PCSC

Centre Patronal osserva che gli Stati Uniti non danno sempre prova di reciprocità per quanto riguarda lo scambio di richieste e che la loro concezione di protezione dei dati appare meno rigida rispetto a quella che prevale in Europa.

PSS rimarca che c'è molta preoccupazione per quanto riguarda il rispetto della protezione dei dati da parte degli Stati Uniti e che la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale e l'IFPDT hanno già espresso le loro perplessità in merito.

Pena di morte

GE ritiene che, nell'ambito dell'Accordo PCSC, la Svizzera dovrebbe ricordare agli Stati Uniti la propria opposizione di principio alla pena di morte e inserire delle clausole di salvaguardia in materia di trasmissione dei dati, per esempio subordinando la trasmissione a garanzie circa la non applicazione della pena di morte alla persona in questione.

PSS e PES chiedono che la Svizzera non proceda allo scambio di dati con le autorità di perseguimento penale statunitensi fintanto che gli Stati Uniti non siano in grado di garantire la non applicazione della pena di morte alla persona in questione.

Amnesty International si è espressa soltanto in merito alla questione della trasmissione di dati suscettibili di condurre a una condanna alla pena capitale, osservando che tale pena non è ancora stata abolita negli Stati Uniti, e ha precisato che le persone giustiziate dal 2015 sono state 100 e che, dopo esser state sospese per 16 anni, nel 2019 sono state previste nuove esecuzioni federali. Amnesty International ha inoltre osservato che, se negli Stati Uniti la pena di morte è possibile soltanto in caso di omicidio qualificato, in diversi altri Stati possono essere puniti con la pena capitale anche altri reati menzionati nell'elenco allegato all'Accordo PCSC (violenza carnale, presa d'ostaggio, traffico illecito di stupefacenti su larga scala). Alla luce di quanto precede, ritiene che non sia possibile escludere del tutto che uno scambio di dati con gli Stati Uniti non contribuisca alla pronuncia di una condanna alla pena capitale e osserva che questo non sarebbe in linea con la politica adottata in materia dalla Svizzera (abolizione



sancita nella Costituzione e al tempo stesso menzionata tra le priorità del Consiglio federale nell'ambito della promozione dei diritti umani). Per scongiurare ogni rischio in tal senso, propone di introdurre all'interno del testo di legge una clausola d'eccezione che permetta alla Svizzera di rifiutarsi di fornire dati agli Stati Uniti in assenza di garanzie a proposito del fatto che la persona in questione non sarà condannata a morte né tantomeno giustiziata.

PSS condivide pienamente il parere di **Amnesty International**.

Nuovo articolo 357 capoverso 1 lettera c e nuovo articolo 359 capoverso 2 lettera c CP

AsyLex ricorda che queste disposizioni prevedono la possibilità per fedpol di fornire agli Stati aderenti a Prüm che ne fanno richiesta o alle autorità statunitensi dati personali e, su richiesta, ulteriori informazioni disponibili. Sottolinea che le precisazioni di cui nel rapporto esplicativo, ossia che tali informazioni riguardano il caso o il *modus operandi*, offrono un ampio margine discrezionale a fedpol e raccomanda pertanto di fornire ulteriori precisazioni in merito, in particolare per quanto riguarda le informazioni concernenti il caso.

2.2.5 Questioni in materia di ripercussioni finanziarie

Realizzazione del Programma Prüm Plus

FR ritiene che la partecipazione finanziaria della Confederazione per un totale di 15 milioni di franchi cui si fa riferimento nel rapporto esplicativo sia giustificata alla luce del fatto che va a coprire i costi legati all'aggiornamento delle banche dati nazionali e all'assunzione di nuovo personale presso fedpol.

Ripercussioni per i Cantoni

FR ritiene inoltre che sia al momento impossibile fare una stima delle ripercussioni per i Cantoni in termini di risorse di polizia e giudiziarie nonché di oneri supplementari derivanti dal trattamento dei casi ancora irrisolti (*cold cases*). Secondo FR, tali oneri saranno considerevoli se tutte le tracce verranno registrate contemporaneamente in tutti gli Stati europei. Un altro fattore che potrebbe incidere in questo contesto è rappresentato dalla seconda fase della procedura, che, in virtù del principio di cooperazione amministrativa, prevede lo scambio di informazioni personali. A questi si aggiunge infine un ultimo fattore, ossia quello del grado di automatizzazione dei confronti a livello nazionale (cantonale e federale).

JU e VS prendono atto della ripartizione dei costi di cui nel rapporto esplicativo (investimento ed esercizio), ma rimangono in attesa di un'analisi più dettagliata degli stessi, in particolare di quelli a carico dei Cantoni. VS ritiene fondamentale che tale ripartizione sia illustrata in modo preciso, affinché i Cantoni possano adottare i provvedimenti necessari e garantire così l'efficacia delle nuove misure.

Per **CDDGP** è fondamentale che, nell'ambito dell'attuazione tecnica, la Confederazione tenga conto fin da subito dei bisogni e dei sistemi dei Cantoni, dal momento che saranno questi a dover garantire le interfacce necessarie.

SO e ZH osservano che non è ancora possibile quantificare in quale misura i Cantoni dovranno contribuire ai costi di esercizio e manutenzione dei sistemi (3 milioni di franchi da ripartire tra tutti i Cantoni), così come non è possibile fare una stima dei costi che l'aggiornamento dei sistemi d'informazione cantonali cagionerà.



SO e ZH osservano inoltre che la trasposizione degli accordi comporterà oneri supplementari per le autorità di perseguimento penale e che, diversamente da quanto avviene in altri settori di attività, l'automatizzazione prevista non determinerà una riduzione del personale. Visto che la prevenzione e la lotta alla criminalità rientrano tra i compiti statali più importanti, si dichiarano pronti a procedere agli investimenti necessari.

TI ritiene che nessuno sia in grado di quantificare le risorse umane supplementari che saranno necessarie ai Cantoni per far fronte alle obbligazioni derivanti dagli accordi. Un aspetto, questo, del quale occorre tener conto, soprattutto a fronte delle conseguenze importanti a livello finanziario derivanti dalla situazione pandemica attuale.

VD, CURML e GL PS sono del parere che l'onere di lavoro derivante dalla verifica delle corrispondenze ricadrà per lo più sui Cantoni e sui laboratori di analisi del DNA. Osservano che tale onere di lavoro sarà particolarmente considerevole durante le prime fasi della trasposizione, al momento quindi dello scambio di pacchetti di tracce, e che le risorse attualmente a disposizione non saranno sufficienti a farvi fronte. **VD, CURML e GL PS** spiegano che ogni traccia di DNA collegata a Prüm è esaminata da esperti in materia di DNA, come confermato dal laboratorio belga INCC, il quale, nel momento in cui le banche dati DNA belga e francese sono state collegate per la prima volta, si è trovato a trattare circa 4000 corrispondenze. INCC ha avuto la possibilità di ingaggiare due nuovi collaboratori e stima che, dal momento in cui gli scambi avvengono su scala europea, il numero di corrispondenze sia raddoppiato (scambi di pacchetti esclusi). Giusto per fare un confronto, nel 2019 i sette laboratori ufficiali svizzeri hanno trattato 5200 corrispondenze tra profili del DNA di tracce e persone. **VD, CURML e GL PS** ritengono quindi che sia fondamentale inserire nel progetto un riferimento alla necessità di risorse supplementari. Al tempo stesso, sono del parere che occorra prevedere risorse supplementari anche per gli scambi tra i laboratori di analisi del DNA e la banca dati nazionale dei profili del DNA.

Quanto ai costi di esercizio e manutenzione dei sistemi, **VD e GL PS** ritengono che i Cantoni dovranno prevedere un aumento del budget a partire dal 2024 e che tali costi dovranno essere fatti rientrare nelle spese totali sostenute dalla Confederazione e dai Cantoni per la sicurezza nazionale.

2.2.6. Altri aspetti

Accesso ai sistemi Prüm, Eurodac e PCSC

TI osserva che, ad eccezione del perseguimento dei reati bagatellari loro eventualmente delegati, le polizie comunali di Chiasso e Lugano non hanno effettive competenze di polizia giudiziaria. Al fine di contenere i costi di formazione e di infrastruttura, propone quindi che sia esclusivamente la polizia cantonale ad aver accesso ai sistemi e che sia stralciato il riferimento alle polizie comunali di Chiasso e Lugano.



Accreditamento dei laboratori scientifici in relazione alla trasposizione dell'Accordo di partecipazione a Prüm

VD, CURML e GL PS ritengono che soltanto fedpol, e non tutti i laboratori scientifici riconosciuti che esercitano la loro attività nel territorio svizzero, debba essere accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025.

Assistenza giudiziaria in relazione alla trasposizione dell'Accordo PCSC

SG osserva che il trattamento da parte del pubblico ministero di una richiesta indirizzata ai sensi della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale¹³ (AIMP) non può essere automatizzato né accelerato. SG ritiene che le spiegazioni riportate nel rapporto esplicativo (cap. 3.5.2.1, pag. 33) relative all'attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo PCSC non sono chiare e che dovrebbe evincersi che il nuovo articolo 359 capoverso 2 lettera c CP fa riferimento all'assistenza amministrativa e non a quella giudiziaria.

Catalogo di reati dell'Accordo PCSC

NW sottolinea che, diversamente dall'Accordo di partecipazione a Prüm, l'Accordo PCSC contiene un catalogo di reati che prescrive in quali casi è possibile procedere a un confronto dei dati. L'assenza di un simile catalogo nell'Accordo di partecipazione a Prüm rende difficile stabilire, per le impronte digitali, quali casi e quali dati si possono ricercare. Propone quindi, al fine di porre rimedio a questa ambiguità, di precisare che è possibile procedere con le ricerche dei dati ogni qual volta sia possibile raccogliere delle impronte digitali.

ZH ritiene che sia importante una precisazione in merito al catalogo di reati di cui all'Accordo PCSC, dal momento che quest'ultimo non indica chiaramente come trattare i cosiddetti «hates crimes».

Nuovo articolo 356 capoverso 1 CP dell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac

AsyLex ricorda che l'articolo 356 capoverso 1 CP prevede la possibilità per la Confederazione e per i Cantoni, sulla base dell'Accordo di partecipazione a Prüm, di sostenere, tramite il confronto di dati e lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti, segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. AsyLex ritiene che «segnatamente» sia qui impiegato al fine di estendere ad altri scopi il campo d'applicazione, tanto più che l'Accordo di partecipazione a Prüm non prevede alcuna restrizione in relazione alle categorie di reati. AsyLex propone quindi di rinunciare all'uso di tale avverbio.

Ufficio centrale svizzero per la valutazione delle tracce di armi da fuoco

ZH ritiene che dovrebbe essere a sua volta indicato come punto di contatto nazionale l'Ufficio centrale svizzero per la valutazione delle tracce di armi da fuoco (ZSAS), gestito da 25 anni dalla polizia municipale e cantonale di Zurigo su mandato della CCPCS. Chiede quindi che il nuovo articolo 357 CP contenuto nell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac sia modificato in tal senso.

¹³ RS 351.1



Punti di contatto in materia di interoperabilità

ZH si domanda quale sia collocazione dell'Accordo di partecipazione a Prüm nell'ambito degli sforzi dell'UE finalizzati a rendere i sistemi interoperabili e chiede che, in fase di trasposizione degli accordi, si tenga conto dei futuri sviluppi (p. es. riconoscimento facciale, semplificazione della seconda fase, ecc.) di natura tecnica e in materia di ricerche.

SG osserva che il collegamento dei sistemi d'informazione delle autorità di perseguimento penale è incoraggiato a diversi livelli (p. es. piattaforma nazionale di ricerca della CCPCS, rete di OSTPOL). Si dichiara in linea di principio favorevole a tali iniziative e chiede che venga garantito un adeguato coordinamento di questi diversi progetti e che le persone interessate siano coinvolte il prima possibile.

TG, FSFP e GL PS ritengono auspicabile che la Confederazione dia la priorità al Programma Prüm Plus.

TI prende atto della tempistica di messa in atto del progetto e del fatto che l'insieme dei sistemi legati al Programma Prüm Plus non sarà operativo prima del 2024. TI ritiene che tale termine sia troppo in là nel tempo e, nell'ottica di una lotta più efficace alla criminalità, auspica che le tempistiche prospettate vengano ridotte.

3 Elenco dei partecipanti

Cantoni

Cantone di Argovia, Consiglio di Stato	AG
Cantone di Appenzello Interno, Consiglio di Stato	AI
Cantone di Appenzello Esterno, Consiglio di Stato	AR
Cantone di Berna, Consiglio di Stato	BE
Cantone di Basilea Campagna, Consiglio di Stato	BL
Cantone di Basilea Città, Consiglio di Stato	BS
Cantone di Friburgo, Consiglio di Stato	FR
Cantone di Ginevra, Consiglio di Stato	GE
Cantone di Glarona, Consiglio di Stato	GL
Cantone dei Grigioni, Consiglio di Stato	GR
Cantone del Giura, Consiglio di Stato	JU
Cantone di Lucerna, Consiglio di Stato	LU
Cantone di Nidvaldo, Consiglio di Stato	NW
Cantone di Obvaldo, Consiglio di Stato	OW



Cantone di San Gallo, Consiglio di Stato	SG
Cantone di Sciaffusa, Consiglio di Stato	SH
Cantone di Soletta, Consiglio di Stato	SO
Cantone di Svitto, Consiglio di Stato	SZ
Cantone di Turgovia, Consiglio di Stato	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Cantone di Vaud, Consiglio di Stato	VD
Cantone del Vallese, Consiglio di Stato	VS
Cantone di Zugo, Consiglio di Stato	ZG
Cantone di Zurigo, Consiglio di Stato	ZH

Partiti politici

Partito popolare democratico	PPD
PLR, I Liberali Radicali	PLR
Partito ecologista svizzero	PES
Unione Democratica di Centro	UDC
Partito socialista svizzero	PSS

Tribunali federali

Tribunale federale	TF
Tribunale amministrativo federale	TAF

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS
Unione delle città svizzere	UCS

Associazioni mantello nazionali dell'economia



Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	AUSL
Travail.Suisse	Travail.Suisse
Centre Patronal	Centre Patronal

Le cerchie interessate

Conferenza dei Governi cantionali	CdC
Amnesty International, Schweizer Sektion	Amnesty International
Comunità di lavoro dei capi della polizia stradale della Svizzera e del Liechtenstein	CCCS CCCS
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantionali di giustizia e polizia	CDDGP
Conferenza dei comandanti delle polizie cantionali	CCPCS
Centre universitaire Romand de médecine légale	CURML
Gruppo di lavoro intercantonale Polizia Giudiziaria Polizia Scientifica	GL PS
AsyLex	AsyLex
Conferenza dei procuratori della Svizzera	CPS
Associazione svizzera dei magistrati	ASM
Federazione svizzera dei funzionari di polizia	FSFP
Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG
Società svizzera di diritto penale	SSDP